



ORIGINALE

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data..... **29 LUG. 2019** Deliberazione N..... **437**

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente..... **Dott. Marco MARSILIO**

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario..... **Daniela Valenza**

OGGETTO

Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra Regione Abruzzo ed Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale per lo svolgimento delle funzioni del Distretto riferite al territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale abruzzesi, nel Bacino interregionale del Fiume Sangro e nel Bacino interregionale del Fiume Tronto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed in particolare l'art. 13 relativo ai Piani di Gestione dei Bacini idrografici degli Stati membri;

VISTA la legge 18.05.89 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, l'art.63, comma 1, che dispone l'istituzione in ciascun distretto idrografico dell'Autorità di Bacino distrettuale;

VISTA la Legge della Regione Abruzzo 16.09. 1998 n. 81 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 5 del 10.03.2015 recante "Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria Nazionale" pubblicata sul BURA Speciale n. 25 del 11.03.2015, ed in particolare:

- 1) l'art. 1, comma 1, in base a cui la Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998 n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione dell'Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);
- 2) l'art. 2, al comma 1, che demanda ad apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina di un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e la disciplina dei compiti, funzioni e durata dell'incarico, che non può in ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina";
- 3) l'art. 5, comma 3, secondo cui i riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale n. 81/98, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione dell'art. 1 della L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state soppresse le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e nominato il Commissario Liquidatore, designato nell'Ing. Luciano Di Biase;

VISTE le L.R. 16 Ottobre 2015 n. 30 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 109 del 21.10.2015), L.R. 13 Aprile 2016 n. 11 (pubblicata sul BURAT Speciale n.59 del 14.04.2016), L.R. 03 Novembre 2015 n. 36 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 121 del 06.11.2015) recanti "Modifiche alla L.R. 5/2015" che hanno prorogato il termine originario di durata dell'incarico commissariale di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 5/2015 sopra vista;

VISTA, da ultimo, la L.R. 12 Ottobre 2016 n. 35 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 126 del 12.10.2016) che, all'art. 1, modifica il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 5/2015 fissando in totali duecentosettanta giorni la durata massima dell'incarico di Commissario Liquidatore a decorrere dalla data di notifica della nomina, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 se in data precedente;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 86 del 12 ottobre 2016 con il quale, in attuazione della L.R. n. 35/2016, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, l'incarico di Commissario Liquidatore dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro fino alla data del 22 aprile 2017, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 se in data antecedente;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 170, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 sopra citato, come da ultimo modificato con L. n. 13/2009, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 sono prorogate fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere "medio tempore" dalle medesime Autorità;

VISTO il Decreto Legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1 lettera a) del suddetto D.Lgs. n. 219/2010 sopracitato, con cui si stabilisce che le relative funzioni in materia di aggiornamento dei Piani di Gestione, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2000/60/CE sopra citata, siano svolte dalle Regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, in attuazione della funzione di coordinamento riconosciuta alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, nelle more della costituzione delle Autorità di Bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare l'art. 51 "Norme in materia di Autorità di Bacino" che ha apportato modifiche ed integrazioni alle previgenti disposizioni in materia del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare nei termini di seguito riportati:

- l'art. 63 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dall'art. 51 della L. n. 221/2015, in cui si dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuale del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183;
- l'art. 63, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dall'art. 51 della L. n. 221/2015, in cui si dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;
- l'art. 64 del D.Lgs. n. 152/2006, come da ultimo modificato dall'art. 51 della L. n. 221/2015, nel quale è stabilito che il territorio della Regione Abruzzo afferisce sia al Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, per la parte ricadente nel Bacino Nazionale del Tevere, nei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo, nel Bacino interregionale del Sangro e Tronto, sia al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per la parte ricadente nel Bacino Nazionale dei Fiumi Liri Garigliano e nel Bacino Interregionale del Trigno;

- l'art. 170, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 sopra citato, come da ultimo modificato dall'art. 51 della L. n. 221/2015, in cui è stabilito che nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 dello stesso decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'art. 51 della L. 28 dicembre 2015 n. 221, comma 4, dispone che:

- il decreto ministeriale, di cui al comma 3 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006 sopra citato, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge;
- dalla data di cui al precedente punto sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 e in fase di prima attuazione, dalla stessa data di entrata in vigore della legge 221/2015, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 Ottobre 2016 n. 294, adottato ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27-Serie Generale del 02.02.2017, ed in particolare l'art. 12 recante "Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015 n. 221";

CONSIDERATO, per quanto sopra, che, ai sensi dell'art. 12 sopra citato del D.M 25 ottobre 2016, nelle more dell'emanazione del DPCM costitutivo dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ex art. 63, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, è stata stipulato in data 26.04.2017, in attuazione della DGR n. 168 del 06.04.2017, apposito Protocollo di Intesa tra il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale ed il Direttore regionale del Dipartimento competente in materia per lo svolgimento delle funzioni Distrettuali nell'ambito dei Bacini regionali ed interregionali di competenza della Regione Abruzzo, attraverso l'avvalimento della struttura regionale competente in materia e l'individuazione del Commissario Liquidatore della medesima Autorità di Bacino regionale, Ing. Luciano Di Biase, quale Delegato di firma per lo svolgimento delle medesime funzioni in avvalimento dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale;

VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. n. 135 del 13.06.2018, che:

- ha individuato e trasferito le unità di personale nonché le risorse strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale del Fiume Tevere nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
- ha determinato la dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 972 del 13.12.2018 con la quale, a seguito di apposita richiesta del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (Prot. n. 003550 del 07.06.2018), è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Abruzzo ed Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, quale trasmesso dalla medesima Autorità di Bacino Distrettuale, per lo svolgimento delle funzioni del Distretto dell'Appennino Centrale per la parte del territorio della Regione Abruzzo riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e del Fiume Tronto ed individuato, nell'Ing. Luciano Di Biase, il Soggetto Delegato dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale, in continuità con quanto precedentemente disposto;

EVIDENZIATO che, con nota ultima Prot. n. 0003584 del 23.05.2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, al fine di regolamentare ed assicurare la continuità tecnico-amministrativa e gestionale nell'ambito del territorio distrettuale di competenza, ha trasmesso alla Regione Abruzzo un nuovo Accordo di collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 della L. n. 241/1990, che non prevede più l'istituto della delega di firma in ragione dei disposti del D.P.C.M. sopra citato del 4 aprile 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 135 del 13.06.2018);

VISTO, per quanto sopra, il nuovo schema di Accordo di Collaborazione, modificativo di quello precedentemente approvato con la DGR n. 972/2018 sopra citata, da stipulare tra Regione Abruzzo ed Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., per l'esercizio delle funzioni distrettuali nell'ambito del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale relativamente alla parte del territorio della Regione Abruzzo riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, al Bacino interregionale del Fiume Sangro ed al Bacino interregionale del Fiume Tronto, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 1), che disciplina:

- l'ambito operativo dell'avvalimento, esercitato da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale nei confronti della Struttura Regionale competente;
- le modalità e termini di svolgimento in avvalimento;
- le procedure oggetto di avvalimento e le relative modalità attuative ed operative, anche in termini di utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali, nonché in termini di efficacia degli atti costituenti oggetto del medesimo Accordo, adottati dalla Struttura Regionale nelle more della stipulazione dello stesso Accordo;

RINTENUTO di dover individuare nel Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica- Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa la Struttura regionale competente per l'avvalimento delle attività dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale, relativamente alla parte del territorio della Regione Abruzzo riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, al Bacino interregionale del Fiume Sangro ed al Bacino interregionale del Fiume Tronto;

CONSIDERATO che la stipula dell'Accordo di Collaborazione sopra citato non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

EVIDENZIATA la necessità di porre in essere ogni iniziativa utile alla costituzione, da parte dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, di un sub-distretto operativo a livello territoriale della Regione Abruzzo per lo svolgimento in via ordinaria delle funzioni distrettuali nell'ambito del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale, relativamente alla parte del territorio della Regione Abruzzo riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, al Bacino interregionale del Fiume Sangro ed al Bacino interregionale del Fiume Tronto;

RITENUTO di dover approvare, in relazione alle sopra richiamate disposizioni legislative, nonché alle competenze ascritte, lo schema di Accordo di collaborazione sopra citato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

DOPO istruttoria favorevole da parte della Struttura regionale proponente;

DATO ATTO che:

- a) il Dirigente del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata;
- b) il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che precede, ha espresso il proprio parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnati allo stesso Dipartimento;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA


Per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, di:


1. APPROVARE lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Abruzzo ed Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale citato in premessa, per l'esercizio delle funzioni distrettuali nell'ambito del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale, relativamente alla parte del territorio della Regione Abruzzo riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, al Bacino interregionale del Fiume Sangro ed al Bacino interregionale del Fiume Tronto, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 1), che disciplina:
 - l'ambito operativo dell'avvalimento, esercitato da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale nei confronti della Struttura regionale competente;
 - le modalità e termini di svolgimento in avvalimento;
 - le procedure oggetto di avvalimento e le relative modalità attuative ed operative, anche in termini di utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali, nonché in termini di efficacia degli atti costituenti oggetto del medesimo Accordo, adottati dalla Struttura Regionale nelle more della stipulazione dello stesso Accordo;
2. INDIVIDUARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 dello schema di Accordo sopra citato, nel Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica- Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa la Struttura regionale competente per l'avvalimento delle attività di competenza dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale, relativamente alla parte del territorio della Regione Abruzzo riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, al Bacino interregionale del Fiume Sangro ed al Bacino interregionale del Fiume Tronto;
3. DARE MANDATO al Direttore del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica competente in materia di procedere alla stipula dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 1) del presente deliberato;
4. DARE ATTO che la presente deliberazione non presenta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
5. PROPORRE all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale di valutare la costituzione di un sub-distretto operativo a livello territoriale della Regione Abruzzo per lo svolgimento in via ordinaria delle funzioni del Distretto dell'Appennino Centrale per la parte del territorio della Regione Abruzzo riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, al Bacino interregionale del Fiume Sangro ed al Bacino interregionale del Fiume Tronto;
6. TRASMETTERE, per il seguito di competenza, la presente deliberazione all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.


DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

SERVIZIO: Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa

UFFICIO:

L'Estensore
Dott.ssa Gaudenza D'Alessandro

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Gaudenza D'Alessandro

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Ing. Carlo Giovani


Il Direttore Regionale
Ing. Emidio Primavera

(firma)

Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio


(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta


(firma)

Accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio delle funzioni distrettuali nell'ambito del distretto idrografico dell'Appennino Centrale

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* ed, in particolare, l'art. 15, che disciplina gli *accordi fra pubbliche amministrazioni*;
- il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* ed, in particolare, la Parte Terza concernente *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 2018, recante *Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016*;
- lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con il decreto n. 56 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Premesso che:

- l'art.63, comma 1 del citato d. lgs. 152/2006 dispone che in ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale;
- l'art. 63, comma 4 del d. lgs. 152/2006 dispone che con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, nonché individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 6 del DM 25 ottobre 2016, n. 294 sono state stipulate intese tra il Segretario Generale dell'Autorità di bacino di cui all'art. 4 del d. lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 ed alcune delle Regioni ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino Centrale per lo svolgimento, nelle more dell'emanazione del DPCM costitutivo dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale di cui al precedente punto, delle funzioni distrettuali.

Premesso, altresì, che:

- con proprio decreto in data 4 aprile 2018 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 135 del 13 giugno 2018 – il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha provveduto alla individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, nonché alla determinazione della relativa dotazione organica, ai sensi dell’art. 63, comma 4 del d. lgs. 152/2006 e del DM 294/2016;
- ai sensi dell’art. 170, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del medesimo decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’articolo 175 del d. lgs. 152/2006.

Considerato che:

- il novero degli atti successivi all’entrata in vigore del citato DPCM, finalizzato a conseguire la piena operatività dell’Autorità di bacino distrettuale, è tale da assorbire per diverso tempo, in relazione alla specificità, complessità e quantità degli stessi, la struttura distrettuale, sia per quanto concerne gli aspetti tecnico-amministrativi che gestionali, ivi compresi quelli afferenti alle attività di pianificazione;
- l’Autorità distrettuale può immediatamente avviare, attraverso le più idonee procedure di reclutamento - ivi incluse le opzioni eventualmente esercitate da personale regionale - il processo di copertura della dotazione organica fissata definitivamente con il citato decreto ma, nelle more di tale avvio ed almeno sino all’intervenuta acquisizione di un consistente numero di unità di personale, deve gestire l’intero territorio distrettuale con le risorse umane che, *ope legis*, transitano dalla soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, il cui territorio di competenza risulta essere pari a più del doppio del bacino idrografico del fiume Tevere;
- al fine di assicurare quanto più possibile la miglior continuità tecnico-amministrativa e gestionale nell’ambito del territorio distrettuale di competenza riducendo al minimo eventuali disservizi all’utenza ed essendo detta attività di interesse comune dell’Autorità di bacino distrettuale e delle Regioni interessate, è opportuno prevedere la conclusione di un accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra tali soggetti, per disciplinarne lo svolgimento in

collaborazione e, seguendo parzialmente lo schema delle citate intese ex art. 12, comma 6 del DM 294/2016, regolare l'espletamento di specifiche attività procedurali tramite l'avvalimento, da parte del Segretario Generale dell'Autorità di bacino ai soggetti individuati dalla Regione.
Tanto sopra premesso e da considerare quale parte integrante del presente accordo

TRA

l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, rappresentata dal Segretario Generale - dottor Erasmo D'Angelis – domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità medesima in Roma, Via Monzambano, 10 – 00185

E

la Regione Abruzzo, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, ingegner Emidio Primavera, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Abruzzo in Pescara, viale Bovio n. 425.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto, scopo e ambito di applicazione

1. Il presente accordo è stipulato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e regola l'espletamento di specifiche attività procedurali per assicurare la miglior continuità tecnico-amministrativa e gestionale nell'ambito del territorio distrettuale di competenza riducendo al minimo eventuali disservizi all'utenza, essendo detta attività di interesse comune con le Regione medesima.
2. Il presente accordo è stipulato al fine di regolare lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, previste dalla legge, nonché di conferire continuità amministrativa agli atti delle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 nel rispetto delle disposizioni citate del d. lgs. 152/2006 che assicurano, in via transitoria, piena efficacia degli atti emanati da dette Autorità fino all'attuazione delle disposizioni della Parte Terza del decreto legislativo citato.
3. L'accordo, pertanto, regola le modalità di gestione degli atti e procedimenti che sono in carico all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con riferimento specifico ai territori costituiti dai bacini interregionali e regionali di cui all'art. 64, comma 1, lett. d) del d. lgs. 152/2006, ricadenti nell'ambito del distretto idrografico dell'Appennino Centrale e, segnatamente:
 - bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo;
 - bacino interregionale del Fiume Sangro, limitatamente al territorio abruzzese;

- bacino interregionale del Fiume Tronto, limitatamente al territorio abruzzese (ex Autorità di bacino interregionale del Fiume Tronto).

Articolo 2

Ricognizione e comunicazione di atti e procedimenti

1. Le strutture regionali indicate dalla Regione Abruzzo comunicano all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, con le modalità che saranno specificamente stabilite fra le competenti strutture operative, la documentazione afferente a:

- a) materiale di pianificazione vigente;
- b) procedimenti di pianificazione in itinere;
- c) cartografia;
- d) studi in corso ed eventuali flussi informativi con tutti i settori della Pubblica Amministrazione e, ove in essere tramite appositi accordi, con soggetti di diritto pubblico o con soggetti privati;
- e) archivio delle concessioni di derivazione idrica, se disponibile;
- f) procedimenti pendenti afferenti a pareri su concessioni;
- g) archivio delle conferenze di servizi effettuate e pendenti;
- h) contenzioso pendente.

Articolo 3

Avvalimento

1. Le parti concordano che l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale si avvale delle strutture regionali competenti, ivi comprese le risorse umane e strumentali, per le attività procedimentali, conoscitive e istruttorie di pianificazione di propria competenza nei bacini idrografici di cui al precedente art. 1, comma 3.

2. Le attività di cui al comma precedente sono esercitate, per la regione Abruzzo, dalla _____ e riguardano il territorio dei bacini interregionali Sangro e Tronto (porzioni abruzzesi) e dei bacini regionali abruzzesi .

3. I soggetti regionali, per effetto del presente Accordo, eserciteranno le attività amministrative e procedimentali per conto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.

4. Nell'ambito delle attività svolte dalla struttura regionale per conto dell'Autorità di bacino, individuate al successivo art. 4 del presente accordo, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale potrà impartire direttive sugli atti da compiere, annullare in autotutela gli atti illegittimi posti in essere dalla struttura regionale.

5. Il Segretario Generale potrà agire direttamente in uno specifico procedimento, fra quelli elencati al successivo art. 4.

Articolo 4

Procedure oggetto di avvalimento

1. Costituiscono oggetto di avvalimento i seguenti procedimenti e attività conoscitive ed istruttorie di pianificazione, di competenza dell'Autorità di bacino, per i quali la struttura regionale individuata all'art. 3, comma 2, agirà, nelle sedi procedurali, specificando che i medesimi sono effettuati ai sensi e per gli effetti del presente accordo:

- a) pareri di competenza nei procedimenti di concessione di derivazione di acque sotterranee e superficiali;
- b) pareri previsti dalle norme del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – PAI e sue varianti o aggiornamenti;
- c) pareri interpretativi sulle norme del PAI;
- d) pareri richiesti da normative nazionali o regionali;
- e) pareri nell'ambito dei procedimenti di VIA e VAS;
- f) altre tipologie di parere non ricomprese nelle precedenti;
- g) attività ricognitive e tecniche volte all'aggiornamento del quadro conoscitivo sulle materie di competenza dell'Autorità di bacino;
- h) attività istruttoria volta all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e programmazione;
- i) atti di assenso, nulla osta, pareri comunque denominati, ove richiesto;
- j) attività previste in intese o accordi sottoscritti dall'Autorità di bacino;
- k) attività consultiva sulle materie di competenza, fatta salva l'opportunità di acquisire un preventivo assenso del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale.

2. La struttura regionale si impegna a trasmettere un *report* semestrale sulle attività e procedure di cui al precedente comma 1.

3. Quanto stabilito ai punti 1 e 2 del presente articolo si applica altresì ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 4 aprile 2018.

Articolo 5

Risorse finanziarie e strumentali

1. L'avvalimento delle strutture e del personale di cui all'articolo 3 non comporta ulteriori oneri finanziari a carico dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.

2. Le spese per la gestione dei procedimenti derivanti dall'avvalimento e le relative dotazioni strumentali sono a carico dei bilanci regionali.

Articolo 6

Esecuzione, effetti e durata dell'Accordo

1. Il presente accordo, stipulato per l'oggetto e la causa previsti all'art.1 è ispirato, nelle modalità di esecuzione ed attuazione, al perseguimento dell'interesse pubblico ed al principio di leale collaborazione.

2. Le parti, pertanto, concordano:

- di modificarne i contenuti tramite apposite trattative e solo con il mutuo consenso;
- la reciproca facoltà di recedere in qualsiasi momento allo scopo di garantire l'interesse pubblico; la comunicazione di recesso avverrà tramite comunicazione PEC inviata con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia del recesso, fatte salve le attività eventualmente in corso che, se compatibili con i motivi di recesso, saranno portate a compimento;
- di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente accordo.

3. L'efficacia del presente accordo decorre dal momento della relativa sottoscrizione, con le modalità di cui all'art. 15, comma 2 della legge 241/1990 e cessa di produrre i propri effetti quando le parti, di comune accordo, valuteranno che l'assetto organizzativo nel frattempo raggiunto dall'Autorità di bacino distrettuale sia tale da assicurare efficacemente il puntuale adempimento delle funzioni distrettuali nei bacini idrografici di cui al precedente art. 1, comma 3, ferma restando la facoltà per ognuna delle Regioni firmatarie di recedere dal presente accordo qualora sopraggiunte esigenze ne determinino la necessità. A tal fine le parti valutano congiuntamente, con cadenza semestrale, l'assetto organizzativo dell'Autorità di bacino distrettuale.

4. Sono fatti salvi gli atti che costituiscono oggetto del presente Accordo adottati dalla struttura regionale nelle more della stipulazione del presente atto.

Per Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale – Il Segretario Generale – dottor. Erasmo D'Angelis _____

per la Regione Abruzzo - il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - ingegner Emidio Primavera _____